



Cassa Edile della Provincia di Ravenna

CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI INTEGRATIVI TERRITORIALI E NORME TECNICHE PER I VERSAMENTI

FESTIVITA'

Le festività devono essere retribuite ai lavoratori direttamente dall'Impresa, **anche se cadenti di sabato**, nel periodo di paga in cui ricorrono, nella misura di 8 ore di retribuzione normale di fatto. Analogo trattamento spetta per le festività che cadono nei periodi di Cassa Integrazione, di malattia o di infortunio (secondo le disposizioni normative e contrattuali).

FERIE – PERMESSI

Le quattro settimane di ferie previste dal C.C.N.L. devono essere godute dai lavoratori nei periodi indicati nella contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e retribuite direttamente dall'Impresa agli operai nella misura di 8 ore di retribuzione normale di fatto per ogni giornata, esattamente come le giornate effettivamente lavorate. Lo stesso trattamento economico viene riconosciuto per le ore di permesso retribuito.

ACCANTONAMENTO

Le imprese devono corrispondere al lavoratore e accantonare a questa Cassa Edile soltanto il 10% a titolo di gratifica natalizia, da calcolarsi sulla tariffa salariale **per tutte le ore ordinarie lavorate e per tutte le ore di ferie, di festività e permesso.** Si precisa che il 10% deve essere versato anche sugli eventuali superminimi aziendali o contrattuali per beneficiare interamente delle anticipazioni nei periodi di malattia e infortunio. La gratifica viene liquidata da questa Cassa Edile una sola volta l'anno, per il periodo da Ottobre a Settembre, entro il 15 Dicembre. La gratifica per i periodi di malattia e infortunio viene accreditata direttamente dalla Cassa Edile sull'estratto conto annuo del lavoratore utilizzando il contributo versato dalle Imprese a titolo di mutualizzazione. In base agli accordi fra le parti, le trattenute sindacali su delega verranno effettuate dalla Cassa Edile in occasione della liquidazione della gratifica natalizia.

MALATTIA - INFORTUNIO

I contratti territoriali prevedono integrazioni significative per quanto riguarda il trattamento economico per il lavoratore e il rimborso riconosciuto all'impresa. Consultare, nella sezione imprese del nostro sito: www.cassaedile.ra.it, la pagina "Trattamento economico malattia e infortunio".

DENUNCE NOMINATIVE - CONTRIBUTI

Le denunce nominative mensili dei lavoratori occupati devono essere compilate ed inviate dall'Impresa **alla Cassa Edile** entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di retribuzione a cui si riferiscono.

La contribuzione attualmente in vigore è consultabile alla pagina **Imprese – Denuncia Mensile** del nostro sito: www.cassaedile.ra.it

VERSAMENTO CONTRIBUTI

Entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferiscono, le Imprese dovranno versare il totale del riepilogo della denuncia nominativa. I versamenti dovranno essere effettuati, **esclusivamente tramite bonifico**, presso qualsiasi sportello bancario indicando:

beneficiario: CASSA EDILE - RAVENNA

Impresa : **Codice Cassa Edile**

mese di riferimento :

Importo di Euro :

COORDINATE BANCARIE PER I BONIFICI:

IT 61 C 06270 13100 CC0000024981